Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 77/17/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005**

**(CONTESTAZIONE N. 11/16/SIR)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l'articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 "*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*" (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, recante "*Modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", con la quale sono state conferite al Servizio ispettivo, registro e CORECOM dell'Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante "*Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*», e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante "*Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'atto di contestazione n. 11/16/SIR datato 21 dicembre 2016 e notificato all'Università degli Studi di Catania in pari data con prot. AGCOM n. 64730;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti, relativi anche all'audizione dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Catania, tenutasi presso la Sede di Napoli dell'Autorità il giorno 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. Fatto e contestazione.**

Con atto del Servizio ispettivo registro e CORECOM n. 11/16/SIR del 21 dicembre 2016, notificato in pari data, questa Autorità ha contestato all'Università degli Studi di Catania (di seguito denominata Università) la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41 del *Tusmar*. Dall'esame della comunicazione trasmessa dall'Università, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all'esercizio 2015, invero, è emerso che la stessa ha destinato alla voce "*giornali quotidiani e periodici*" la somma di euro: 39.089,88, pari al 44,57% del totale delle spese pubblicitarie (euro: 87.699,62). L'Università, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche "*destinano per fini di comunicazione istituzionale, nell'acquisto di spazi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate per almeno 50% a giornali quotidiani e periodici*".

**2. Deduzioni dell'Università e approfondimenti istruttori.**

Con nota del 5 gennaio 2017, prot. n. 1036, inviata in pari data tramite PEC all'Autorità, l'Area finanziaria dell'Università, ha rappresentato di aver proceduto a rivedere le logiche adottate in sede di dichiarazione rilevando che, pur confermando l'importo totale delle spese della struttura di comunicazione pari ad euro 87.676,73, alla voce di spesa "*su giornali quotidiani e periodici*" risulta destinato l'importo pari ad euro 56.400,38. Pertanto ha, altresì, chiesto di tenere un incontro presso la sede dell'Autorità. In data 15 febbraio 2017, veniva convocata apposita riunione presso la sede di Napoli dell'Autorità, giusta nota prot. n. 4203 del 26 gennaio 2017, inviata tramite PEC e in tale sede i rappresentanti dell'Università hanno evidenziato che per mero errore materiale sono state inserite alle diverse voci di spesa, importi relative a spese di pubblicità che dovevano essere invece diversamente catalogate. Esibiscono pertanto, in copia, i documenti amministrativi relativi ai singoli atti di impegno d'ordine di tutte le spese sostenute per la comunicazione istituzionale.

**3. Valutazioni dell'Autorità.**

Nella prevista audizione è stata esaminata la predetta documentazione, congiuntamente con i rappresentanti dell'Ateneo, dopo che è stata preventivamente catalogata per singole voci di spesa, così come previsto nel modello di dichiarazione.

Dall'esame avvenuto nel corso dell'istruttoria, è emerso che:

- alla voce "*su giornali quotidiani e periodici*" risulta destinata la somma di euro 53.086,88, del totale delle spese pubblicitarie (euro 87.676,73);
- alla voce "*su emittenti radiofoniche e/o televisive locali*" risulta destinata la somma di euro 26.152,35, del totale delle spese pubblicitarie (euro 87.676,73);
- alla voce "*su emittenti radiofoniche e/o televisive nazionali*" risulta confermata la somma di euro 0,00;
- alla voce "*su altri mezzi di comunicazione*" risulta destinata la somma di euro 8.437,50, del totale delle spese pubblicitarie (euro 87.676,73).

Pertanto dall'esito della riclassificazione, come sopra illustrata, la situazione è che alla voce "*su giornali quotidiani e periodici*", risulta destinata la somma di euro 53.086,88 pari al 60,55 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 87.676,73). Emerge, quindi, che la contestazione in ordine al mancato rispetto della percentuale relativa alle somme per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale da destinare alla voce "*su giornali quotidiani e periodici*" è fondata su dati errati, poiché diversamente catalogati all'atto della compilazione della dichiarazione annuale.

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa, poiché risulta rispettata la quote di percentuale da destinare alla voce "*su giornali quotidiani e periodici*" per fini di pubblicità;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**DELIBERA**

**Articolo 1**

Si archivia il procedimento sanzionatorio n. 11/16/SIR del 21 dicembre 2016, avviato nei confronti della Università degli Studi di Catania (cod. fisc.: 02772010878), con sede in Catania, Piazza Università n. 2.

La presente delibera è notificata alla Università degli Studi di Catania e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

Il PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Il COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi